

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita una società per azioni denominata “[OpCo] S.p.A.” (la “Società”).

2. SEDE

- 2.1 La Società ha sede in Firenze, all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
- 2.2 Ai sensi dell’art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che all’estero.
- 2.3 Il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica e ogni altro recapito dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, sono quelli risultanti dal libro dei soci.

3. DURATA

- 3.1 La durata della Società è fissata al [31 dicembre 2100], salvo proroga deliberata dall’assemblea.

OGGETTO SOCIALE

4. OGGETTO SOCIALE

- 4.1 La Società ha per oggetto l’esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità con particolare riferimento ai servizi ambientali (ivi inclusi quelli di igiene urbana) ed in particolare, nell’interesse prevalente della società controllante e, per tramite di essa, degli enti pubblici territoriali che sono soci della prima, nel rispetto dei principi di strumentalità, per il conseguimento di economie di scala e altri recuperi di efficienza. Nello svolgimento delle proprie attività, la Società si ispira ai criteri ambientali, sociali e di governo (*Environmental, Social and Governance* - ESG) e agli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – *Sustainable Development Goals*, SDGs – approvati dall’Assemblea Generale dell’ONU, e favorisce lo sviluppo dell’economia circolare, le iniziative per la sostenibilità ambientale e la transizione ed efficienza energetica, nonché l’innovazione e la ricerca al fine del loro raggiungimento. Rientrano tra tali attività a mero titolo esemplificativo e non esaustivo::

- (a) la gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche, (ii) progettazione, costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, (iii) bonifica delle aree dai rifiuti e (iv) manutenzione del verde;
 - (b) la gestione dei rifiuti e di eventuali altri servizi di igiene urbana e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero; e (ii) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani pericolosi e non, i rifiuti speciali, pericolosi e non, tra i quali gli industriali e i sanitari, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, nonché (iii) servizi di disinfezione, disinfestazione e bonifica.
 - (c) la progettazione, modificazione, riparazione e revisione di mezzi propri e in conto terzi, nonché il noleggio di mezzi, e il trasporto di mezzi in conto terzi; e
 - (d) ogni altra attività, operazione o servizio, anche complementare o sussidiario inerente i servizi ambientali e/o di igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza.
- 4.2** La Società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
- (a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
 - (b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili; e
 - (c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
- 4.3** La Società opera nel settore dei servizi pubblici e in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.

- 4.4** La Società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica, operazione e servizio, nessuno escluso, collegati da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.
- 4.5** La Società può compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, industriali, commerciali, immobiliari e mobiliari, tecnico-scientifiche che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio nell'osservanza delle prescrizioni delle normative vigenti in materia; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.
- 4.6** In ogni caso, alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi d'investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.
- 4.7** La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali ponendo, tra l'altro, in essere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari. La Società potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni, avalli, pegni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte anche da terzi, purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

5. CAPITALE SOCIALE

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro [•] ([•]) rappresentato da n. [•] azioni [prive di valore nominale].
- 5.2 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge e quanto previsto all'articolo 5.4 che segue.
- 5.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura.
- 5.4 Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale l'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dall'art. 2441 del Codice Civile.
- 5.5 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, che saranno assoggettati alle disposizioni di legge.

6. AZIONI

- 6.1 Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.
- 6.2 Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili.
- 6.3 Qualora per un trasferimento di azioni la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto privato destinato a subentrare nella posizione di socio, tale trasferimento potrà avvenire solo previa osservanza di detta procedura e per il prezzo che risulterà all'aggiudicazione della gara. Anche in questa ipotesi, ove non in contrasto con le disposizioni normative, l'alienazione al soggetto così individuato e per il prezzo fissato a seguito della gara, sarà sottoposto al gradimento statutariamente disciplinato e l'aggiudicazione diverrà definitiva solo in caso di rilascio del gradimento.

PROPRIETÀ E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

7. DIRITTO DI RECESSO

- 7.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

- 7.2 Il recesso non spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

8. OBBLIGAZIONI

- 8.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari, anche convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità di legge.
- 8.2 Gli oneri relativi all'organizzazione delle assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, ove nominati, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.
- 8.3 L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità. Il tutto nel pieno rispetto delle norme inderogabili di legge.

ASSEMBLEE

9. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 9.1 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, a seconda del caso, lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.
- 9.2 L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione Europea.
- 9.3 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità stabilite dalla normativa *pro tempore* vigente.

- 9.4** Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto siano presenti (anche per delega), tutti gli amministratori e i sindaci effettivi (se nominati) siano presenti ovvero abbiano dichiarato per iscritto di essere informati dell'assemblea e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno.
- 9.5** L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, secondo comma, del Codice Civile, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

10. INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

- 10.1** La legittimazione all'intervento in Assemblea spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente Articolo.
- 10.2** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.
- 10.3** La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

11. PRESIDENZA

- 11.1** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, e, in caso di assenza o d'impedimento di quest'ultimo, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (se nominato o dall'Amministratore Delegato). In difetto, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12. VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

- 12.1** L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
- 12.2** Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in più convocazioni e, nell'avviso di convocazione, sarà indicato il giorno per la seconda ed eventualmente la terza convocazione.
- 12.3** L'assemblea dei soci, sia in prima che nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
- 12.4** È ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:
- (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 12.5** L'Assemblea dei soci, ove non si svolga interamente con interventi audio/video collegati ai sensi della normativa applicabile, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
- 12.6** Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 12.7** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto. Sono riservate alla competenza esclusiva della Assemblea dei soci:
- (a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
 - (b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
 - (c) la determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo;
 - (d) la nomina e la revoca del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri componenti del Collegio Sindacale;
 - (e) la determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale;

- (f) le deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- (g) la nomina, nei casi previsti dalla legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del compenso a questi spettante;
- (h) le modificazioni dello statuto;
- (i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- (j) le fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile;
- (k) ogni aumento e riduzione di capitale sociale.

13. VERBALE DELLE ASSEMBLEE

- 13.1** Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

14. ORGANO AMMINISTRATIVO

- 14.1** La Società è amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.
- 14.2** L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di volta in volta, prima della loro nomina. Entro il limite sopra indicato, l'Assemblea può modificare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione; nel caso d'incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica.
- 14.3** Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

- 14.4** L'Amministratore Unico e i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.
- 14.5** Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza annuale il possesso dei requisiti d'indipendenza, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri, e comunque gli amministratori nominati comunicano senza indugio la perdita dei suddetti requisiti, nonché la sopravvenienza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 14.6** Qualora un membro del consiglio di amministrazione cessi di ricoprire la carica, il consiglio di amministrazione coopterà, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il nuovo amministratore con le maggioranze di legge.

15. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo – comunque costituito – è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che il presente Statuto e/o la legge riservano alla competenza dei soci.

16. ORGANI DELEGATI

- 16.1** Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, delega le proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti. All'Amministratore Delegato così nominato sono attribuiti tutti i più ampi poteri di gestione della Società, ivi inclusi quelli per dare esecuzione ai piani industriali specifici e di gruppo, fatta unicamente eccezione per quelli che sono riservati al Consiglio di Amministrazione per legge o ai sensi del presente statuto.
- 16.2** Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fatta eccezione per le attribuzioni relative alla:
- (a) redazione del progetto di bilancio;
 - (b) redazione del progetto di fusione e scissione;

- (c) redazione della situazione patrimoniale della Società nei casi previsti dalla legge;
- (d) riduzione del capitale sociale per perdite.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive all'organo delegato e avocare a sé operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

16.4 L'organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo, almeno ogni 6 (sei) mesi, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, ove ve ne siano, dalle sue controllate.

16.5 Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati endoconsiliari con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

17. ADUNANZE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti e un segretario, quest'ultimo scelto anche all'infuori dei suoi membri ed anche esterno alla Società.

17.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, o negli altri Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) amministratori o dal organo di controllo, ove esistente.

17.4 La convocazione viene fatta con tutti i mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, inviata di regola almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto fino a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sia presente la totalità degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati

della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

- 17.5** L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

18. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

- 18.1** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

- 18.2** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge.

- 18.3** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno anche per video o audio-conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

19. REMUNERAZIONE

- 19.1** I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, a seconda del caso, sono determinati dall'Assemblea.

- 19.2** In ogni caso, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

20. RAPPRESENTANZA

- 20.1** La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano (i) all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, (ii) in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, ove nominato, nonché (iii) nei limiti del presente Statuto e delle rispettive deleghe conferite, a ciascun Amministratore Delegato.

- 20.2** L'Amministratore Unico o, nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno, altresì, la facoltà di nominare procuratori alle liti e *ad negotia*, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO

21. COLLEGIO SINDACALE

- 21.1** La nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. I soci potranno, anche fuori dei casi prescritti dalla legge e/o dal presente Statuto, procedere alla nomina di un organo di controllo e/o di un revisore legale dei conti.
- 21.2** L'organo di controllo è costituito, secondo quanto deciso dai soci da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con le maggioranze di legge.
- 21.3** Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di legge. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
- 21.4** Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle condizioni sopra previste per le Assemblee dei soci.
- 21.5** L'organo di controllo esercita l'attività di revisione legale dei conti salvo che la stessa sia attribuita, per decisione dei soci o nei casi prescritti dalla legge, ad un revisore legale dei conti oppure ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 21.6** Nel caso di nomina del revisore legale dei conti, si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti previste per le società per azioni.

22. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 22.1** La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.
- 22.2** L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale, determinandone il relativo corrispettivo.

- 22.3** L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

23. BILANCIO DI ESERCIZIO

- 23.1** Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 23.2** L'organo amministrativo, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. L'organo amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

24. UTILI

- 24.1** Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.
- 24.2** L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro e dipendenti della Società, da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono.

25. PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

- 25.1** I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

26. LIQUIDAZIONE

- 26.1** Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

27. RINVIO E FORO COMPETENTE

- 27.1** Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.
- 27.2** Per qualunque controversia dovesse insorgere relativamente ai rapporti sociali tra i soci, ovvero tra i soci e gli amministratori e/o la società, il foro competente in via esclusiva è quello di Firenze, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.